CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 a scopo preventivo e di controllo per la bonifica dell'impianto idrico a seguito di un caso di legionellosi.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 000065 DEL 02/09/2025

IL SINDACO

PREMESSO che le infezioni da legionella sono considerate un problema sempre più importante in sanità pubblica, tanto che sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'organizzazione Mondiale della Sanità, della Comunità Europea e dell'Istituto Superiore della Sanità;

RICHIAMATE:

- le "Linee Guida Ministeriali per la Prevenzione e il Controllo della Legionellosi" del 7 maggio 2015;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ad acta della Regione Calabria n. 54 del 4 giugno 2015 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni Rep atti n. 79/csr del 07/05/2015;

CONSIDERATO che con Ordinanza sindacale n. 58 del 08/08/2025, notificata dal comando Polizia Locale come da nota prot. 85163 del 20/08/2025, è stato disposto:

- il divieto d'uso dell'abitazione, sita in Catanzaro, [redacted], in cui risulta residente il soggetto meglio generalizzato nella nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro n. 105910 del 08/08/2025 acquisita in atti con prot. n. 83115 del 08/08/2025, i cui dati personali sono stati omessi per ragioni di privacy, per un caso di legionellosi;

- l'allontanamento di tutti gli eventuali residenti nell'immobile de quo fino a quando non sarebbe stata eseguita la campionatura dell'acqua finalizzata alla ricerca dell'agente patogeno;

PRESO ATTO della nota emanata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro del 02/09/2025 n. 112933 acquisita in atti con prot. n. 88437 del 02/09/2025 che, a seguito dell'esito delle analisi per la ricerca della legionella riferita all'abitazione di cui all'ordinanza del Sindaco n. 58/2025, a carico di un soggetto meglio generalizzato nella citata nota e i cui dati vengono omessi nel rispetto della privacy, con cui si comunica la necessità di emettere idoneo provvedimento di bonifica dell'impianto idrico dell'abitazione attraverso una disinfezione da parte di ditta specializzata con sostituzione dei terminali positivi ed il divieto del suo utilizzo fino all'esito negativo della campionatura;

CONSIDERATO che la presenza dei batteri sopra citati rappresenta un indice di contaminazione e quindi un rischio per la salute pubblica;

VISTO il Decreto Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 32 *"Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria"* della Legge n. 833 del 23/12/1978 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, il quale demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

RITENUTO doversi adottare, a tutela della salute pubblica, apposita ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, per come richiesta dal Dipartimento di Prevenzione, a scopo preventivo e di controllo per caso di legionellosi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa

1. La bonifica immediata, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi, dell'impianto idrico dell'abitazione di [redacted], da parte del soggetto ivi residente meglio generalizzato nella nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro n. 105910 del 08/08/2025 acquisita in atti con prot. n. 83115 del 08/08/2025, i cui dati personali vengono omessi per ragioni di privacy, per come previsto dalle prefate Linee Guida emanate dal Ministero della Salute attraverso una disinfezione da parte di ditta specializzata con sostituzione dei terminali dell'impianto risultati positivi al batterio nonché una indispensabile revisione della valutazione del rischio per identificare le necessarie ulteriori misure correttive ed un successivo ricampionamento dopo la disinfezione almeno dagli stessi erogatori risultati positivi;
2. La trasmissione, da parte del soggetto indicato al punto 1, delle procedure di disinfezione e degli esiti dei campioni nonché la certificazione di avvenuta bonifica all'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- che venga notificata con urgenza, da parte del Comando Polizia Locale, [redacted]. per l'esecuzione e ne sia data notizia a tutti i residenti dell'immobile di [redacted];
- che venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente; ed inoltre che venga trasmessa a:

- A S.E. il Prefetto di Catanzaro

- Al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro,

- All'ARPACAL di Catanzaro,

- Al Comando della Polizia Locale;

AVVERTE

- che la violazione di quanto disposto con la presente ordinanza, comporterà per il/i trasgressore/i l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste dalla legge;
- che qualora non si ottemperi spontaneamente a quanto ordinato, fermo restando la violazione prevista dalla vigente normativa, si provvederà ad eseguire d'ufficio la presente ordinanza, ponendo in essere ogni intervento necessario, rimuovendo, se del caso, eventuali ostacoli fisici opposti alle necessarie operazioni con l'ausilio di personale appositamente incaricato e con addebito/rivalsa di tutte le spese ed oneri sostenuti dalla Pubblica Amministrazione, nei confronti dell'occupante, nonché in solido del/i proprietario/i
- in caso di inottemperanza, si stabilisce fin d'ora che:
    - il Settore Gestione del Territorio provvederà alla bonifica e disinfezione, con rendicontazione e quantificazione delle spese sostenute, nonché all'emanazione dei provvedimenti consequenziali volti al recupero delle somme anticipate nel rispetto della normativa vigente;
    - il Comando di Polizia Locale dovrà garantire la sorveglianza, oltre che nell'eventuale fase preliminare ispettiva dei luoghi interessati, anche nel corso delle operazioni di bonifica e disinfezione;
    - il Settore Avvocatura, in ipotesi di opposizione ai provvedimenti emanati per il recupero, curerà la difesa dell'Ente in giudizio;
- che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Catanzaro, presso il cui Settore potranno essere fornite informazioni e chiarimenti e prendere visione degli atti connessi al presente provvedimento, negli orari di apertura al pubblico;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA